

# STATUTO\_FONDAZIONE ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

## Art 1

### DEFINIZIONE

A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la "Fondazione dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Catania", d'ora in poi indicata come "Fondazione"

## Art 2

### SEDE LEGALE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Catania ,d'ora in poi "Ordine",con sede attualmente in Catania, Largo Paisiello n 5.

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

## Art 3.

### FINI DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione non ha fini di lucro ed è apartitica e apolitica: Essa ha per scopo la valorizzazione e la qualificazione delle professioni dell'Architetti, del Pianificatore, del Paesaggista e del Conservatore, il loro costante aggiornamento tecnico scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale in materia di architettura, pianificazione, paesaggio e conservazione dei beni culturali e comunque delle materie oggetto delle professioni di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore, il tutto in conformità e nei limiti di quanto stabilito dall'art.35 del D.P.R. 24 luglio 1977 N°616 e quindi fra l'altro, con esclusione di ogni attività diretta al rilascio di titoli di studio o diplomi di istruzione universitaria e post universitaria, fatto salvo quanto eventualmente previsto da leggi e regolamenti vigenti.
2. A tal fine la Fondazione potrà:
  - § istituire corsi di perfezionamento ed aggiornamento della professione e di orientamento della stessa anche avvalendosi di consulenti esterni;
  - § promuovere e realizzare iniziative editoriali (in formati cartacei, elettronici, audiovisivi e multimediali) con l'esclusione della produzione e pubblicazione di giornali quotidiani a stampa;
  - § sostenere l'attività dell'Ordine, nel campo dell'architettura, dell'urbanistica, del paesaggio e della tutela e valorizzazione dei beni culturali, tramite l'incentivazione e il finanziamento dei programmi scientifici documentati che l'ordine stesso si proporrà di perseguire;
  - § promuovere attività di ricerca tecnico scientifica nelle materie oggetto delle professioni di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore anche tramite convegni, riunioni, mostre, seminari di studio ed altre attività ed iniziative analoghe;
  - § provvedere alla raccolta, sistematizzazione, tutela e conservazione degli archivi, biblioteche e raccolte di materiali di architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, che vengano riconosciuti di particolare interesse scientifico e/o culturale;
  - § istituire, promuovere e finanziare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie di competenza delle professioni di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore. Le borse di studio dovranno essere assegnate a persone meritevoli tenuto conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli formativi ed accademici posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto, da svolgere o in corso di svolgimento. Tali borse di studio saranno rese note attraverso appositi bandi a cui verrà data adeguata pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi "CdA"), predispone un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo statuto, definisce di volta in volta le finalità, le procedure e le condizioni di partecipazione ai concorsi per l'assegnazione delle borse di studio, nonché i criteri e le modalità di giudizio per l'assegnazione di tali borse;
  - § fornire adeguato sostegno economico, organizzativo, divulgativo e di informazione a tutte le iniziative sopra specificate.
3. La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività anche di prestazione di servizi che direttamente o indirettamente il CdA riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali su indicati, in materia di:
  - § realizzazione di corsi di aggiornamento professionale
  - § realizzazione di attività di valorizzazione e promozione quali mostre, convegni, ecc
4. La Fondazione opera:
  - § prioritariamente nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Ordine;
  - § secondariamente nell'ambito regionale della Sicilia e, in cooperazione con altri istituti analoghi, sull'intero territorio dell'Unione Europea.

## Art 4.

### PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE ED ESERCIZIO SOCIALE

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

§ dal fondo di dotazione costituito dal conferimento in denaro o beni mobili e di immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal fondatore, dagli aderenti o da altri a tale scopo, sia una tantum che a carattere continuativo;

§ dai beni immobili e mobili che pervengano e perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

§ dalle elargizioni fatte da Enti o da Privati espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

§ dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio;

§ da eventuali contributi dello Stato, dell'Unione europea di Enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.

Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

Le rendite del fondo apportato dall'Ordine potranno essere utilizzate per tutte le iniziative della Fondazione.

L'esercizio della fondazione decorre dal 1° gennaio di ogni anno.

#### Art 5.

##### FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai privati derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di Gestione;
- da eventuali altri contributi dello Stato, di Enti territoriali o di altri enti pubblici;
- dai contributi degli aderenti;
- da ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dai fondi destinati all'Unione Europea alle attività di formazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La gestione della Fondazione dovrà in ogni caso assicurare l'integrità economica del patrimonio.

#### Art 6.

##### SOGGETTI ED ORGANI DELLA FONDAZIONE

I soggetti della Fondazione sono :

- § l'Ordine degli Architetti , Pianificatori ,Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Catania;
- § gli aderenti

Gli Organi della Fondazione sono:

- § il Consiglio di Amministrazione;
- § il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- § l'Assemblea degli Aderenti;
- § il collegio dei revisori dei conti.

#### Art 7.

Ordine degli Architetti ,Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Catania che ne è di diritto socio fondatore.

#### Art 8.

##### ADERENTI

1. Possono ottenere la qualifica di aderenti i sostenitori della Fondazione, le persone fisiche e giuridiche e gli enti pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, vogliono partecipare ai progetti ed alle iniziative poste in essere dalla stessa contribuendo alla realizzazione de suoi scopi e, previo accoglimento della loro istanza di partecipazione da parte del Cda, versino contributi annuali nelle misure minime definite periodicamente dal CdA.
2. La qualifica di aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

#### Art 9.

##### ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI ADERENTI

Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza dei due terzi l'esclusione degli aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa :

1. morosità
2. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
3. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altri componenti della fondazione;
4. comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

5. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
6. apertura di procedure di liquidazione;
7. fallimento e/o apertura delle procedure pre-fallimentari e/o sostitutive dalla dichiarazione di fallimento.
8. Gli aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi e per gli effetti dell'art 24 del codice civile.

#### Art 10.

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione è retta da un consiglio di Amministrazione (CdA) formato da sette componenti oltre il presidente. Il Presidente è designato direttamente dal consiglio dell'Ordine individuandolo tra i consiglieri dell'ordine in carica, ovvero tra gli ex Presidenti dell'Ordine o tra personalità di particolare rilievo. Il Presidente dell'Ordine potrà partecipare alle sedute senza diritto di voto e con funzioni consultive.

Il CdA è composto da tre consiglieri scelti tra i componenti pro tempore del consiglio dell'ordine che non ricoprono cariche all'interno del consiglio dell'ordine, designati dal consiglio dell'ordine, e da quattro iscritti all'ordine di comprovata e riconosciuta rappresentatività e rilevanza professionale e culturale, che siano distinti con la propria attività a sostegno del prestigio, della conoscenza e della promozione delle professioni di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore oppure da giovani iscritti che abbiano dimostrato attitudine all'organizzazione e gestione di iniziative culturali, specie se finalizzate alla valorizzazione delle figure professionali facenti parte dell'Ordine,

Tuttavia, qualora il Presidente del CdA non faccia parte del Consiglio dell'Ordine in carica, i consiglieri da scegliere tra i componenti pro tempore il consiglio dell'Ordine in carica si ridurranno a tre.

2. La nomina dei componenti esterni al Consiglio dell'Ordine avviene, sentite le relazioni del Presidente dell'ordine e, ove a caso, dei Consiglieri proponenti, su votazione del Consiglio dell'ordine, indistintamente fra quanti abbiano espresso la propria candidatura in forma scritta, sostenuta da almeno cinque (5) iscritti all'Ordine con diritto di voto, e fra quanti vengano proposti dai Consiglieri dell'Ordine; a tal fine il numero dei candidati proposti dai Consiglieri dell'Ordine non potrà essere in numero superiore al numero dei consiglieri proponenti. Non verranno considerate valide le candidature proposte al Consiglio dell'Ordine in cui i sostenitori risultino presenti a sostegno di più di un candidato.
3. All'interno del CdA vengono definite, tra i componenti dello stesso, le cariche di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.
4. Nell'ambito del CdA le cariche di Vicepresidente, segretario e tesoriere saranno attribuite dal CdA, a maggioranza semplice, osservando i seguenti criteri:
  - § VicePresidente deve essere designato un membro esterno del CdA se il Presidente è un Consigliere dell'Ordine ovvero un Consigliere dell'Ordine facente parte del Consiglio dell'Ordine in carica;
  - § Segretario deve essere designato un membro esterno del CdA;
  - § Tesoriere deve essere designato un consigliere dell'Ordine facente parte del CdA;
5. Il CdA rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il consiglio dell'ordine e, conseguentemente, la nomina e la scadenza di quest'ultimo comportano la nomina e la scadenza del CdA, il tutto secondo le modalità e i tempi previsti da leggi e regolamenti per il Consiglio dell'Ordine.
6. Quando durante il periodo di mandato uno o più dei consiglieri, tra i componenti che fanno parte anche del Consiglio dell'Ordine, cessino per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere dell'Ordine, il CdA sarà integrato da nuovi consiglieri dell'ordine, nel caso vengano a cessare la propria carica componenti del CdA nominati tra gli iscritti all'Ordine, il consiglio dell'Ordine provvederà, alla nomina di nuovi componenti; il tutto con gli stessi criteri e metodi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

#### **Art 11.**

##### **EMOLUMENTI E RIMBORSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO**

1. Ogni carica è prestata a titolo assolutamente gratuito e a nessun componente del CdA è riconosciuto alcun emolumento per le attività svolte.
2. Ai componenti del CdA spetta unicamente il rimborso delle spese vive sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni assegnate.

#### **Art12.**

##### **ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Al CdA è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il CdA:
  - § entro il 30 novembre di ogni anno si esprime in merito all'approvazione del conto preventivo relativo all'anno solare successivo, predisposto dal tesoriere dopo aver sentito, in apposita seduta di consiglio, le proposte di tutti i consiglieri; in occasione della stesura del primo conto preventivo, a seguito della costituzione della Fondazione e dell'insediamento del CdA, il conto preventivo relativo all'anno solare in corso dovrà essere sottoposto dal Tesoriere all'approvazione del CdA entro 60 giorni dall'insediamento del CdA;
  - § entro il 30 aprile di ogni anno, dopo aver preso visione della relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all'art 13.5, si esprime in merito all'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno solare precedente e della relativa relazione illustrativa; in tale occasione il CdA, sentita la relazione del tesoriere tenuto conto delle risultanze del bilancio consuntivo dell'anno precedente, determinerà inoltre in merito all'assestamento del conto preventivo per l'anno in corso;
  - § determina secondo le necessità e i carichi di lavoro, l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente e il relativo trattamento giuridico ed economico in conformità ai contratti collettivi del lavoro vigenti;
  - § delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, restando salve le formalità stabilite dalla Legge;
  - § definisce le attività della Fondazione e ne stabilisce i relativi programmi;
  - § determina sull'utilizzo e sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
  - § delibera le modifiche dello statuto (da sottoporre al Fondatore e all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge) e ciò, in deroga a quanto previsto dal successivo art.13, all'unanimità dei suoi componenti.
2. Il CdA può nominare procuratori per determinati atti e categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti esterni allo stesso CdA.
3. In assenza del Segretario del CdA, la sua funzione verrà svolta dal Consigliere con minore anzianità di iscrizione all'Ordine tra i presenti e, in caso di parità di anzianità, dal Consigliere più giovane di età.
4. In assenza del Presidente le sue funzioni verranno assolte dal Vicepresidente. Ove anche questo sia assente o impossibilitato ad esercitare il mandato, le sedute saranno presiedute dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine fra i presenti e, in caso di parità di anzianità, dal Consigliere più anziano di età, cui sono temporaneamente demandate le attività di competenza della presidenza.

**Art 13.****SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Le sedute del CdA sono convocate dal Presidente almeno una volta al mese e comunque ogniqualvolta egli ne ravvisi l'opportunità, con avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso in forma scritta per posta, per fax o per le vie telematiche almeno una settimana prima della data della seduta. In caso di urgenza la convocazione può essere trasmessa con telegramma o fax spediti almeno 48 ore prima del momento di inizio della seduta.
2. Il Presidente è inoltre tenuto a convocare il CdA su richiesta scritta di almeno (4) quattro componenti del CdA.
3. Le sedute e le deliberazioni del CdA verranno fatte constatare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti dal Segretario e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della seduta all'atto della chiusura dei lavori della seduta medesima; alla successiva seduta del CdA il verbale viene letto e sottoposto all'approvazione di presenti, con relativa apposizione in calce delle relative annotazioni e delle firme autografe dai Consiglieri presenti alla seduta di approvazione: I verbali si intendono approvati a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voto prevale il voto del presidente della seduta.
4. Tutte le deliberazioni assumono efficacia solo a seguito dell'approvazione del relativo verbale, con l'eccezione delle deliberazioni esplicitamente espresse con carattere di urgenza all'unanimità dei presenti alla seduta.
5. Per la tenuta del libro dei verbali è ammessa la produzione, la stampa derivante da sistemi elettronici di scrittura, purché debitamente reso solidale al libro dei verbali, provvisto di un numero d'ordine progressivo controfirmato come indicato ai commi precedenti.

**Art.14.****ESPRESSIONI DI VOTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il CdA delibera validamente quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti effettivi; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Le delibere adottate saranno esposte nella sede dell'Ordine per un periodo, decorrente dalla loro entrata in vigore, non inferiore a 15 (quindici) giorni, e pubblicate sul sito web dell'Ordine per eguale periodo, come pure sul sito web della Fondazione, nel caso che venga attivato.
2. In caso di parità ha prevalenza il voto espresso dal Presidente ovvero di chi presiede la seduta ai sensi del precedente art 9.

**Art 15.****IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

il Presidente ,o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, assume la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

1. Il Presidente convoca e presiede il CdA, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale ed in particolare. Il CdA ha pertanto facoltà di delegare il Presidente ad adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, salva la ratifica da parte del Consiglio nella sua prima seduta successiva.
2. Il Presidente, o chi ne detiene le funzioni ai sensi dell'art. 9.4., ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

**Art 16.****ASSEMBLEA DEI SOCI ADERENTI SOSTENITORI**

Gli Aderenti alla Fondazione sono riuniti in apposita Assemblea.

L'Assemblea degli aderenti si riunisce almeno una volta all'anno.

I soci aderenti vi partecipano con un voto indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto alla Fondazione. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea degli aderenti ha lo scopo di formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati e da individuarsi.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione .

La sua convocazione può essere richiesta da un terzo degli aderenti.

**Art 17.****COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il collegio dei revisori dei conti della Fondazione, costituito da tre componenti, viene nominato direttamente dal consiglio dell'Ordine e rimane in carica per lo stesso tempo in cui rimane in carica il CdA della Fondazione.

1. Il Collegio dei revisori dei conti elegge il proprio Presidente nella persona di uno dei suoi membri.
2. In caso di dimissioni o comunque del venire meno di uno o più dei revisori della Fondazione, il Consiglio nominerà i revisori della Fondazione in sostituzione di quelli dimissionari o comunque venuti meno.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti provvede in forma collegiale al riscontro della gestione economico finanziaria accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.
4. Il Collegio dei revisori riferisce mediante relazione scritta al CdA e al Consiglio dell'Ordine sui controlli effettuati. Tale relazione dovrà essere depositata non oltre i 10 giorni lavorativi precedenti il termine di cui all'art 9.1 per l'espressione in merito all'approvazione del conto consuntivo.
5. Le relazioni dei revisori devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente: Per la tenuta del libro delle relazioni è ammessa la produzione a stampa derivante da sistemi elettronici di scrittura, purché debitamente reso solidale al libro delle relazioni, provvisto di un numero d'ordine progressivo e controfirmato come indicato nei commi

precedenti. Tutte le pagine del libro delle relazioni impegnate da contenuto dovranno essere firmate per esteso dai componenti il collegio.

6. La carica di Revisore dei Conti è prestata a titolo assolutamente gratuito.
7. Ai revisori spetta unicamente il puro rimborso delle spese vive sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

#### **Art 18.**

##### **DIRETTORE DELLA FONDAZIONE**

Il CdA può determinare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un direttore. In tal caso il Direttore è direttamente nominato dal CdA, che emana inoltre le direttive necessarie allo svolgimento delle relative funzioni ed esplica azione di verifica e controllo delle attività svolte e in corso di svolgimento.

Il Direttore collabora alla definizione e preparazione dei programmi e delle attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal CdA e diviene responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.

Il Direttore dirige e coordina gli uffici della Fondazione e controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione stessa.

Al Direttore viene corrisposto un compenso, determinato dal CdA, per lo svolgimento delle proprie attività e ad esso viene riconosciuto il diritto di rimborso delle spese sostenute e documentate; tutte le spese per viaggi trasferite e di rappresentanza del Direttore dovranno essere autorizzate in via preventiva dal CdA, che a tale scopo emana apposito regolamento.

#### **Art 19.**

##### **COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI**

1. La Fondazione può essere assistita, a richiesta del CdA e del Direttore, da uno o più comitati tecnico scientifici con funzioni consultive.
2. Ogni Comitato tecnico-scientifico ha anche funzioni propositive e di indirizzo in materia culturale.
3. Ogni Comitato tecnico-scientifico elegge il proprio Presidente nella persona di uno dei suoi componenti ed è composto da un numero variabile di componenti nominati dal CdA tra coloro che si sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.
4. I Componenti di ogni Comitato tecnico scientifico durano in carica fino alla conclusione della specifica attività relativa ovvero, nel caso del Comitato tecnico scientifico generale, fino alla scadenza del CdA; la loro funzione è esclusivamente onorifica e viene resa a titolo gratuito.
5. Ai componenti dei Comitati tecnico scientifici spetta unicamente il puro rimborso delle spese vive sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

#### **Art 20.**

##### **LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE**

1. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione e di verificata impossibilità ad attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi altra causa determinata, i beni della fondazione daranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati ad organizzazioni non lucrative che perseguono in via prioritaria le medesime finalità della Fondazione stessa, ivi compreso l'Ordine, cui si riconosce espressamente diritto di prelazione.
2. Nel caso si venga a determinare, per qualsiasi motivo, la liquidazione della Fondazione, il CdA nomina per tale scopo tre liquidatori.